

(N. 1974-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 21 novembre 1951

modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 maggio 1952 (V. Stampato N. 2373)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 GIUGNO 1952

Concessione di un contributo dello Stato nelle spese per la continuazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, per l'esercizio finanziario 1951-52

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci.

Art. 1.

L'assegnazione statale di annue lire 100.000 per la continuazione dell'edizione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, autorizzata

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Concessione di un contributo dello Stato nelle spese per la continuazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 1.

È concesso, per la continuazione dell'edizione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, autorizzata col decreto legislativo del

col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, è prorogata per un triennio a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 ed elevata ad annue lire un milione.

Art. 2.

Per fronteggiare nell'esercizio 1950-51 la spesa di lire 1.000.000 di cui all'articolo 1 viene disposta la riduzione, per equivalente importo, dell'autorizzazione di spesa relativa al restauro e alla riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico, archeologico e bibliografico di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1950 n. 850, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Per la copertura dell'indicato onere relativo all'esercizio 1951-52 viene disposta la riduzione della stessa autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, contenuta nell'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, un contributo di lire tre milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

Soppresso.

Per fare fronte alla spesa di cui all'articolo 1 viene disposta la riduzione, per equivalente importo, della autorizzazione di spesa relativa al restauro e alla riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico, archeologico e bibliografico di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.